COMUNE DI BARI

Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici
POS Elettorale

Elezioni dirette del Sindaco e del Consiglio Comunale

Elezioni dirette del Presidente di Municipio e del Consiglio Municipale

FAQ – Liste e candidature

Liste, candidature

1. Come avviene la presentazione della lista dei candidati?

La lista dei candidati va presentata con un'apposita dichiarazione scritta. La legge non prescrive una particolare formulazione per tale dichiarazione; sarà pertanto sufficiente che quest'ultima contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.

2. Quali sono i requisiti sostanziali della dichiarazione di presentazione della lista di candidati?

I requisiti sostanziali della dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco sono i seguenti:

1) la dichiarazione deve essere sottoscritta – a norma dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni – da un determinato numero di elettori ("presentatori della lista") a seconda della fascia di popolazione; le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute non valide dal Consiglio di Stato; nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista; la firma degli elettori presentatori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori; la firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata; ogni lista di candidati deve essere corredata dei certificati (anche collettivi, e che dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta) comprovanti che i sottoscrittori siano in possesso del requisito di elettori del comune; le sottoscrizioni e le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180º giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature;

2) la dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale; ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate;

3) le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due camere, o nel parlamento europeo, o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, a condizione che – all'atto di presentazione della lista – sia allegata una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi (che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio) attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;

4) la dichiarazione, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, deve contenere anche l'indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'ufficio centrale nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco; la scelta dei delegati può ricadere su persone che siano anche presentatori o candidati;

5) il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco, dev'essere affisso all'albo pretorio del comune;

6) nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, insieme alle liste e alle candidature dev'essere presentato un bilancio preventivo di spesa, da rendersi pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune;

7) nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio), dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale, il cui nominativo deve essere comunicato dal candidato (alla carica di sindaco o di consigliere comunale) con dichiarazione scritta al collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la corte d'appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di regione; nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato; i limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali sono stati introdotti dalla legge 6 luglio 2012, n. 96 e successive modificazioni.

3. Chi sono i delegati di lista?

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nei Municipi, la dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'ufficio centrale [articolo 32, settimo comma, numero 4), del testo unico n. 570/1960] nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco [articolo 72, commi 2 e 7, del d.lgs n. 267/2000].

Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.

In caso di contemporaneità di elezioni comunali e municipali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni del Consiglio Comunale e del Consiglio del Municipio.

4. Chi è il mandatario elettorale?

A norma del combinato disposto dell'articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e dell'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.

Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto – al collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la corte d'appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di regione e previsto dall'articolo 13 della legge n. 515/1993 – il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

La firma del candidato a sindaco o a consigliere comunale, in un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che designa il mandatario elettorale deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14 della legge n. 53/1990.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità stabilite dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Che cosa è il modello di presentazione della lista?

È il modello su cui vengono raccolte le firme dei sottoscrittori.

Si compone di un atto principale e di atti separati sui quali deve essere apposto il contrassegno della lista.

Sul modello devono essere riportati i nominativi dei candidati alla carica di consigliere compresi nella lista, contraddistinti con un numero d'ordine progressivo e il nominativo del candidato alla carica di Sindaco. Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Deve essere, inoltre, riportata la descrizione, la più dettagliata possibile, del simbolo.

Devono essere indicati i nominativi dei rappresentanti di lista: uno effettivo e uno supplente.

I candidati appartenenti a uno dei Paesi U.E. devono indicare anche lo Stato d'origine.

6. Qual è il numero degli elettori che devono sottoscrivere le liste dei candidati al Consiglio Comunale?

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco, per ogni comune, deve essere sottoscritta – a norma dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni – da un determinato numero di elettori a seconda della fascia di popolazione.

Con D.P.R. 6 dicembre 2012 (Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), per il Comune di Bari è stata dichiarata una popolazione legale pari a 315933 abitanti.

Per il Comune di Bari, pertanto, il numero dei presentatori della lista deve essere di almeno 350 e non più di 700 elettori, come disposto dal menzionato art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, per i Comuni da 100.001 a 500.000 abitanti.

7. Se il numero dei sottoscrittori non è corretto la lista viene ricusata?

La lista può essere ricusata sia nel caso in cui il numero dei sottoscrittori sia inferiore al numero previsto in base alla popolazione del Comune, sia nel caso in cui tale numero sia superiore a quello previsto.

8. È possibile sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista?

Nessun cittadino elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (è

punito con un'ammenda da 200 a 1.000 euro).

9. Sono valide le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista?

Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute NON VALIDE dal Consiglio di Stato, il quale ha precisato, tra l'altro, che la rappresentatività delle liste concorrenti deve essere comunque dimostrata attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte di soggetti non candidati nella lista stessa (rif. Consiglio di Stato, Sezione quinta, 6 ottobre 2014, n.4993).

10. In quali casi non sono valide le firme dei presentatori di lista?

Non sono valide, anche se debitamente autenticate, le firme di elettori raccolte:

- senza indicazione delle modalità di identificazione;

- non corredate del certificato elettorale, previa presentazione del tesserino del codice fiscale o di altro documento privo di fotografia o indicato con i soli estremi numerici;

- senza indicazione della data di nascita o con significative discordanze con i dati anagrafici del certificato elettorale (Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 18 giugno 2001, n. 3212).

11. Quali sono i documenti necessari per la presentazione delle candidature?

In tutti i comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti:

1) candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;

2) dichiarazione di presentazione della lista;

3) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune;

4) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità (artt. 10 e 12 D.lgs. n. 235/2012;

5) dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la/e lista/e di candidati presentata/e per l'elezione del consiglio comunale; tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati della/e lista/e interessata/e;

6) dichiarazione dei delegati della lista di candidati di collegamento con il candidato alla carica di sindaco;

7) certificati attestanti che i candidati (sindaco e consigliere comunale) sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

8) modello di contrassegno di lista, anche figurato, in triplice copia con la dichiarazione che ne autorizza l'uso; per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, è opportuno che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o

tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione). I disegni dei modelli anzidetti devono essere perfettamente identici nelle due misure e in essi deve essere indicata la parte superiore e quella inferiore.

9) dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali o da rappresentanti da loro incaricati, con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (tale disposizione è valida solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due camere o al Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali);

10) copia del programma amministrativo da inserire nell'albo pretorio online;

11) il bilancio preventivo delle spese di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti);

12) dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare ai candidati a sindaco ammessi e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'ufficio centrale.

La lista dei candidati va presentata con un'apposita dichiarazione scritta. Con la lista deve essere presentato quindi anche il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco. I candidati consiglieri compresi nella lista devono essere contraddistinti con un numero d'ordine progressivo. Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; per i candidati alla carica di consigliere comunale, che siano cittadini dell'unione europea, deve essere specificato anche lo stato membro di cui siano cittadini.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel comune e non inferiore ai due terzi. Nei comuni con pololazione superiore a 15.000 abitanti, nelle liste dei candidati nessuno dei due generi (maschile e femminile) può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

12. Nella presentazione delle candidature si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa?

Il Consiglio di Stato, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, ha affermato che – nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature – non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse:

1) l'autocertificazione (articolo 46 del d.p.r. n. 445/2000); non è, quindi, possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;

2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000);

3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'articolo 41, comma 2, del citato d.p.r. n. 445/2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);

4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.

13. È corretto indicare, tra le generalità dei candidati, la qualità di "indipendente"?

La commissione elettorale circondariale non può ammettere ovvero, anche in sede di autotutela, può rettificare l'elenco dei candidati definitivamente ammessi e il relativo manifesto, eliminando l'eventuale riferimento ad "indipendente" riportato accanto al nome del candidato. Si ritiene, infatti, illegittima l'apposizione, a fianco dei nominativi dei candidati, di qualunque scritta ulteriore, potenzialmente in grado di richiamare l'attenzione dell'elettore su quel candidato piuttosto che su altri; ciò, salvo il caso di soprannomi o pseudonimi, che sono da ritenere legittimi perché tendono a favorire l'identificazione stessa del candidato.

14. È corretto indicare, tra le generalità dei candidati, soprannomi o pseudonimi ?

L'indicazione, tra le generalità dei candidati, di soprannomi o pseudonimi è da ritenere legittimo perché tende a favorire l'identificazione stessa del candidato

15. Sul manifesto ufficiale delle liste definitivamente ammesse viene solitamente indicato prima il nome o prima il cognome dei candidati?

Sul manifesto delle liste e dei candidati ammessi va opportunamente indicato prima il nome e poi il cognome di ogni candidato, in analogia a quanto avviene sulla scheda di voto per il nome e cognome del capolista nel collegio Camera, del candidato presidente della regione o del sindaco. Si può stampare il nome in caratteri normali e il cognome tutto in caratteri maiuscoli, per una migliore identificabilità delle esatte generalità del candidato stesso.

16. È corretto indicare, per le candidate donne coniugate, il cognome del coniuge?

Le donne coniugate possono indicare il cognome del coniuge. Tale indicazione deve essere riportata su tutti i moduli di raccolta firme e accettazione candidatura.

17. Qual è, per ogni lista, il numero di candidati alla carica di consigliere comunale?

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste

presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel comune e non inferiore ai due terzi (articolo 73, comma 1, e articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000).

Quando il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per 3, per la determinazione del numero minimo trova applicazione il citato articolo 73, comma 1, in base al quale, allorché il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista, risultante dal calcolo anzidetto, contenga una cifra decimale superiore a 50, esso viene arrotondato all'unità superiore.

Il numero dei consiglieri da eleggere è definito in relazione alla fascia demografica di appartenenza del comune; nel caso del Comune di Bari, il numero minimo di candidati in lista è pari a 24, e quello massimo è pari a 36.

Ai sensi dell'articolo 2 del testo unico di cui al d.p.r. n. 570/1960 e dell'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, la popolazione è determinata in base alle risultanze ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Riferimenti normativi:

- artt. 37 e 73 T.U. enti locali (D.P.R. 267/2000) e ss.mm.ii.;

- legge 191/2009 (finanziaria 2010).

18. In cosa consiste la rappresentanza di genere?

L'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), della legge n. 215/2012 prevede che nei comuni con pololazione superiore a 15.000 abitanti nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, pertanto, le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore ai due terzi dei candidati.

La commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista.

19. Chi sono i soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale?

Le firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati devono essere autenticate dai soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

In relazione a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell'articolo 14 citato, il consiglio di stato,

adunanza plenaria, ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono.

Ultimamente, inoltre, il consiglio di stato, sezione terza, ha affermato che, per i pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990, non sussiste, ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, il limite della "pertinenza", secondo cui tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio. Pertanto, l'unico limite a tale potere rimane, per tutti i suddetti pubblici ufficiali, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.

Tra i soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53/1990 figurano, tra gli altri, i consiglieri provinciali, metropolitani e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia, al sindaco metropolitano e al sindaco. In mancanza di una contraria disposizione normativa, tali consiglieri sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se siano candidati alle medesime elezioni.

20. Può l'Autorità consolare procedere all'autentica delle firme per la presentazione delle candidature?

Le autorità diplomatiche consolari, in occasione di ogni elezione, possono autenticare le sottoscrizioni di elettori italiani residenti all'estero per la presentazione delle liste elettorali, svolgendo le funzioni dei pubblici ufficiali autenticatori (previsti dall'art. 14 della legge n. 53/90) che non sono presenti all'estero.

Riferimenti normativi:

- art. 18-bis, comma 1, ultimo periodo, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);

- art. 51, legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).

21. A cosa servono i certificati attestanti che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali?

Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettori del comune dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'unione europea residenti nel comune, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito di elettori.

Tali certificati potranno essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.

22. Come devono essere redatte la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco o di consigliere comunale e la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità?

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale (articolo 28, quarto comma, e articolo 32, settimo comma, numero 2), del testo unico n. 570/1960), la quale deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi dell'articolo 46 del d.p.r. n. 445/2000 – nella quale si attesta che il candidato medesimo, a sindaco o a consigliere, non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge (articoli 10 e 12 del d.lgs. n. 235/2012).

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare – oltre all'accettazione della candidatura e all'insussistenza della condizione di incandidabilità – il collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

La dichiarazione di accettazione della candidatura e di contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità dev'essere firmata dal candidato e autenticata da una delle persone e secondo le modalità di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità può essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

A norma dell'articolo 87-bis del testo unico n. 570/1960, chiunque – nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura – espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

23. Come deve essere formulata la dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco?

La dichiarazione deve riportare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

Il modulo deve contenere l'indicazione di assenza di cause di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 12 del D.lgs. 31/12/2012, n. 235.

Il candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura, ai sensi dell'art. 72 comma 2 D.lgs. 267/2000, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Tale dichiarazione ha la sua validità se contestuale ad analoga dichiarazione dei delegati delle liste collegate. Nel modulo va riportata la descrizione della/e lista/e collegata/e.

La firma va autenticata da una delle figure previste dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

Le autenticazioni devono essere redatte con le modalità di cui all'art. 21, comma 2 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il candidato alla carica di Sindaco deve, altresì, dichiarare sia di non aver accettato la candidatura a Sindaco in nessun altro Comune, sia di non essere Sindaco o consigliere comunale in altro Comune salvo i casi di elezioni contestuali.

A norma dell'articolo 87-*bis* del testo unico n. 570/1960, chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da

sei mesi a tre anni.

24. Le liste sono tenute a dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco?

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'ufficio centrale [articolo 32, settimo comma, numero 4), del testo unico n. 570/1960] nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco [articolo 72, commi 2 e 7, del d.lgs n. 267/2000].

25. Come deve essere formulata la dichiarazione di accettazione della candidatura a consigliere comunale?

La dichiarazione deve riportare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita. Il modulo deve contenere l'indicazione di assenza di cause di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 12 del D. lgs. 31/12/2012, n. 235. La firma va autenticata da una delle figure previste dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni. Le autenticazioni devono essere redatte con le modalità di cui all'art. 21, comma 2 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I candidati consiglieri comunali devono, altresì, dichiarare di non aver accettato la candidatura a consigliere comunale per altre liste per l'elezione del medesimo consiglio comunale e di non essere consigliere in carica di altro comune.

Ai sensi dell'art. 56 comma 1 del TUEL, nessuno può presentarsi come candidato a consigliere comunale in più di due comuni quando le elezioni si svolgano nella stessa data.

Ai sensi dell'art. 57 comma 1 del TUEL il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due comuni deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio del comune in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nel consiglio dell'altro comune.

Secondo la prescrizione di cui all"art. 65 comma 2 del TUEL la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale di altro comune.

A norma dell'articolo 87-bis del testo unico n. 570/1960, colui che, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

26. Tutti i candidati alle elezioni politiche, europee, regionali e comunali devono presentare l'autocertificazione di non incandidabilità. Quest'ultima deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità?

No, la fotocopia del documento è richiesta dalla legge per le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e non per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 del Testo Unico 445/00, quali sono le dichiarazioni di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità.

Riferimenti normativi:

- artt. 46 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

- artt. 2, 5, 9 e 12, decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (T.U. delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

27. È possibile accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune?

Non è possibile.

28. È possibile accettare la candidatura in più di due comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno?

Non è possibile.

29. Colui che è stato eletto in un comune può presentarsi candidato in altri comuni?

No, non può.

30. È possibile che un candidato si possa candidare come Sindaco in più di un Comune?

Ai sensi dell'art. 56 comma 2 del TUEL, nessuno può essere candidato alla carica di sindaco in più di un comune.

31. È possibile che un candidato si possa candidare come consigliere in più di un Comune?

Ai sensi dell'art. 56 comma 1 del TUEL, nessuno può presentarsi come candidato a consigliere comunale in più di due comuni quando le elezioni si svolgano nella stessa data.

Ai sensi dell'art. 57 comma 1 del TUEL il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due comuni deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione, rimane eletto nel consiglio del comune in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti, ed è surrogato nell'altro consiglio.

Secondo la prescrizione di cui all''art. 65 comma 2 del TUEL la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale di altro comune.

32. È possibile che un candidato si possa candidare come Consigliere del Consiglio Comunale e come Consigliere ad un Municipio?

Un candidato si può candidare come consigliere sia al Comune che al Municipio con la conseguenza, quando le elezioni si svolgano nella stessa data, che qualora venga eletto in entrambi dovrà provvedere, dopo le elezioni, a rimuovere la causa di incompatibilità prevista dall'art. 65 comma 3 TUEL.

33. Come è regolamentata la rinuncia alla candidatura?

La legge non contiene alcuna disposizione in merito alla rinuncia alla candidatura.

Sulla questione si è, comunque, dell'avviso – in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sezione quinta, decisione 1º ottobre 1998, n. 1384, a pagina 246) – che l'accettazione della candidatura non crea di per sé vincoli giuridici, ma dia luogo ad un impegno fiduciario che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà.

Per garantire quelle esigenze di certezza che caratterizzano il procedimento elettorale e tenuto conto che la rinuncia alla candidatura può incidere sulla stessa ammissibilità della lista, tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature o comunque fino alla conclusione degli adempimenti di ammissione delle liste da parte della commissione elettorale circondariale.

Ciò significa che eventuali rinunce intervenute dopo la scadenza di detti termini esplicheranno effetti solo sul diritto all'elezione del rinunciatario, non potendo più incidere sulla composizione della lista.

34. Perchè devono essere presentati i certificati attestanti che i candidati sono elettori?

Allo scopo di evitare che persone prive dell'elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati e possano falsarne i risultati, il testo unico n. 570/1960, agli articoli 28, quinto comma, e 32, settimo comma, numero 3), richiede esplicitamente che l'atto di presentazione delle candidature sia corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle candidature.

35. Quali sono le caratteristiche che deve possedere il contrassegno della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale?

I presentatori della lista dovranno evitare che i contrassegni delle liste collegate (che saranno riprodotti sui manifesti e sulle schede di votazione) possano essere ricusati dalla commissione elettorale circondariale. A tal fine:

- è da evitare che il contrassegno sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi;

- è da evitare l'uso da parte di coloro che non sono autorizzati di contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in parlamento;

- è vietato depositare contrassegni che riproducono: immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della croce, della Vergine, dei santi, di chiese, ecc.); simboli del Comune; denominazioni e simboli di società, anche calcistiche e sportive, senza autorizzazione;

- è tassativamente vietato depositare contrassegni che fanno riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista, in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili, nonché qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, tale ideologia).

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato; si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione), con le eventuali diciture facenti parte del contrassegno che risultino circoscritte dal cerchio. I disegni dei modelli anzidetti devono essere perfettamente identici nelle due misure e in essi è deve essere indicata la parte superiore e quella inferiore.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, dvd, pen drive e simili, nei formati «.jpeg» e «.pdf». Il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

36. Le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due camere o nel parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali?

Fermo il disposto dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993 n. 81, per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature, le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito un gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.

Unitamente alla presentazione della candidatura o della lista, in questi casi, ai sensi del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del partito o gruppo politico o dai Presidenti o Segretari regionali o provinciali di essi che risultino tali per attestazione dei rispettivi Presidenti o Segretari nazionali ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

In mancanza di tale dichiarazione la commissione elettorale circondariale disporrebbe la ricusazione della lista in quanto presentata da persone non autorizzate.

37. Quali sono le modalità e i termini per la presentazione delle candidature?

La presentazione delle candidature – intesa come loro «materiale» consegna all'ufficio competente – è regolata, per i comuni con oltre 15.000 abitanti, dal penultimo e ultimo comma dell'articolo 32 del testo unico n. 570/1960.

La presentazione deve essere fatta alla segreteria del comune per il quale le candidature vengono proposte. La legge n. 53/1990 ha stabilito che la commissione elettorale circondariale proceda mediante sorteggio all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, analogamente a quanto avviene anche per i candidati a sindaco. I contrassegni delle liste verranno riportati, sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione, secondo l'ordine definitivo risultato dal sorteggio – considerando, quindi, nei comuni con oltre 15.000 abitanti la conseguente rinumerazione delle liste indipendentemente dall'iniziale ordine di presentazione o ammissione.

La presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata dalle ore 8 del 30º giorno alle ore 12 del 29º giorno antecedenti la data della votazione. Al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, la segreteria degli uffici comunali resta aperta, nel primo giorno, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e, nel secondo giorno, dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

38. Nel caso in cui una lista venga riammessa alla competizione elettorale, la commissione elettorale circondariale o l'ufficio centrale preposto alle ammissioni delle liste deve fare un nuovo sorteggio tra tutte le liste ammesse?

In caso di riammissione giurisprudenziale di una lista precedentemente ricusata, previa convocazione di tutti i delegati delle liste ammesse, la commissione elettorale circondariale o l'ufficio centrale preposto all'ammissione delle liste dovrà procedere ad un nuovo sorteggio, a meno che tutti i delegati non siano d'accordo nel far posizionare "in fondo" la lista riammessa, assegnandole in tal modo l'ultimo numero d'ordine. Il tutto, in ogni caso, va regolarmente verbalizzato.

39. I cittadini degli altri Paesi dell'Unione europea residenti in Italia possono presentare la propria candidatura alle elezioni comunali e municipali in Italia? In caso affermativo, quali documenti devono produrre?

I cittadini degli altri Paesi che fanno parte dell'Unione europea residenti in Italia possono presentare la propria candidatura a consigliere comunale e municipale. Per la presentazione della candidatura occorre produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta alla documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'Autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

Inoltre, ove non siano ancora stati iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza, devono presentare (in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta) un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia stata presentata nel termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 197/1996, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali (40º giorno antecedente la votazione).

Non è invece ammissibile, per i cittadini dell'Unione europea, la candidatura a sindaco.

40. Un candidato alle elezioni comunali può essere designato rappresentante di lista per le elezioni comunali del comune in cui è candidato?

Sì. Non sussiste incompatibilità tra la qualità di candidato e la funzione di rappresentante di lista. E' invece indispensabile che il soggetto designato quale rappresentante di lista per le elezioni comunali sia iscritto nelle liste elettorali di quello stesso comune.